

CAMERA DEI DEPUTATI ^{Doc. IV-quater}
N. 19

RELAZIONE DELLA GIUNTA
PER LE AUTORIZZAZIONI

(Relatore: **BIANCONI**, *per la maggioranza*)

SULLA

APPLICABILITÀ DELL'ARTICOLO 68, PRIMO COMMA, DELLA
COSTITUZIONE, NELL'AMBITO DI UN PROCEDIMENTO PENALE

NEI CONFRONTI DEL

sen. VINCENZO NESPOLI

(deputato all'epoca dei fatti)

pendente innanzi al tribunale di Napoli
(proc. n. 20639/02 RGNR)

Presentata alla Presidenza il 14 novembre 2011

ONOREVOLI COLLEGHI! — La Giunta riferisce su una domanda di insindacabilità avanzata dal sen. Vincenzo Nespoli, deputato nella XIV legislatura, proclamato per la circoscrizione Campania 2, in relazione al procedimento penale n. 20639/02 RGNR — Napoli.

Vincenzo Nespoli è accusato di diffamazione per avere redatto un articolo su una testata locale, pubblicato il 10 marzo 2002, con il quale ha rivolto espressioni asseritamente offensive nei confronti di Domenico Tuccillo, anch'egli deputato al tempo dei fatti. L'allora on. Nespoli, in data 17 febbraio 2005, chiese alla Camera dei deputati di deliberare per l'insindacabilità del fatto. Il Presidente della Camera *pro tempore* Casini conseguentemente deferì la questione alla Giunta per le autorizzazioni in data 22 febbraio 2005, inviando la consueta comunicazione al tribunale di Napoli, presso cui pendeva e pende il procedimento.

La Giunta per le autorizzazioni esaminò il caso nelle sedute del 6 e 27 aprile, del 4 e 18 maggio e del 12 luglio 2005, ascoltando il deputato Nespoli nella seduta del 4 maggio. In esito a tale esame, su proposta del relatore Giuseppe Lezza, essa pervenne a deliberare per l'insindacabilità. L'Assemblea non si pronunciò.

Mantenuta all'ordine del giorno della XV legislatura, la domanda fu esaminata nelle sedute del 24 e 31 gennaio e 4 e 18 aprile 2007; il deputato Nespoli fu nuovamente ascoltato il 24 gennaio 2007. La Giunta, a maggioranza, pervenne questa volta a deliberare per la sindacabilità. L'on. Mariastella Gelmini redasse una relazione di minoranza. L'Assemblea, tuttavia, ancora una volta non si pronunciò.

La domanda di insindacabilità è pertanto stata mantenuta all'ordine del giorno della XVI legislatura. Dato il tempo trascorso e non essendo pervenuti solleciti

all'esame da parte del parlamentare interessato, in data 28 luglio 2010 la Giunta ha unanimemente concordato di cancellare l'affare dal proprio ordine del giorno, salvo reinserirvelo ove fosse rivissuto l'interesse dell'on. Nespoli alla deliberazione. In data 14 giugno 2011, l'odierno sen. Nespoli ha segnalato che il procedimento penale nei suoi confronti ha subito un'accelerazione, essendosi tenute due udienze il 19 aprile e il 5 luglio 2011. In esito a quest'ultima udienza, è stata respinta la sua eccezione di prescrizione del reato. La prossima udienza è fissata per il 6 dicembre 2011. La Giunta per le autorizzazioni ha pertanto esaminato l'istanza del sen. Nespoli nelle sedute del 19 e del 26 ottobre 2011, i cui resoconti si allegano; Vincenzo Nespoli, regolarmente invitato a intervenire, non ha ritenuto di avvalersi di tale facoltà.

Venendo al merito della questione, le frasi attribuite a Vincenzo Nespoli sono del seguente tenore: « *il Tuccillo ha molti impegni da rispettare, assunti in campagna elettorale, con ambienti particolari che gli hanno consentito la rielezione, costruita quest'ultima sulla falsa guerra all'abusivismo edilizio e all'illegalità. Ha fatto accordi subdoli che denotano una regia malavitosa della gestione del territorio* ». Queste frasi si riferiscono alle scelte urbanistiche nel comune di Afragola (NA) e quindi — con ogni evidenza — hanno una rilevanza pubblica e politica non revocabile in dubbio. Dev'essere altresì osservato che nel 2002, epoca dei fatti, vigeva la legge elettorale maggioritaria (il c.d. « *Mattarellum* »). Ciò significava che i deputati erano legati in ogni momento della loro attività parlamentare alla dimensione del collegio elettorale, le vicende del cui territorio si proiettavano costantemente sull'esercizio del mandato. Sicché tutto ciò che a prima vista aveva una natura e un orizzonte

comunale o provinciale in definitiva assumeva una valenza di tipo politico-parlamentare. Del resto, è anche discutibile, quale che sia il sistema elettorale, che le esigenze della rappresentanza politica locale debbano restare confinate fuori del perimetro parlamentare.

Dev'essere poi osservato che la frase « *denotano una regia malavitosa della gestione del territorio* » non sembra espressamente riferita al Tuccillo, il quale — stando al testo letterale del capo di imputazione — è destinatario solo delle frasi relative alle ragioni della sua rielezione, le quali a loro volta rientrano nel normale diritto di critica politica, largamente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione.

A margine, è il caso di sottolineare come i fatti risalgano al 10 marzo 2002, vale a dire quasi 10 anni fa. Orbene, i 7 anni e mezzo necessari per la prescrizione appaiono francamente e abbondantemente trascorsi. Né vale l'argomento della presumibile sospensione del procedimento, giacché la legge n. 140 del 2003 prevede due percorsi di attivazione della deliberazione di insindacabilità parlamentare. L'uno è previsto dall'articolo 3, comma 4, della predetta legge n. 140 e contempla

l'eccezione di insindacabilità del deputato interessato, rigettata la quale il giudice deve trasmettere gli atti alla Camera competente e sospende il giudizio per soli 90 giorni, ben potendo poi riprendere la conduzione del processo. L'altro è previsto dall'articolo 3, comma 7, della stessa legge n. 140 e contempla la domanda di deliberazione che il parlamentare interessato può rivolgere direttamente al Presidente della Camera competente. In tal caso, non c'è sospensione del procedimento.

È chiaro dunque che in entrambi i casi le sospensioni del processo che avrebbero potuto sospendere il decorso dei termini prescrizionali comunque non riescono a colmare i quasi 2 anni e mezzo che sono trascorsi dall'ordinario compimento della prescrizione.

Per tutte queste ragioni, la Giunta ha ritenuto che le espressioni del sen. Nespoli, allora deputato, fossero e siano certamente pertinenti alle sue funzioni, restando così coperte dall'insindacabilità parlamentare di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Maurizio BIANCONI,
relatore per la maggioranza

ALLEGATO

**Estratto dai resoconti delle sedute della Giunta per le autorizzazioni
del 19 e 26 ottobre 2011****19 ottobre 2011.***(Esame e rinvio).*

Maurizio BIANCONI, *relatore*, espone che il sen. Vincenzo Nespoli, deputato nella XIV legislatura, è accusato di diffamazione per avere redatto un articolo su una testata locale, pubblicato nel 2002, con il quale ha rivolto espressioni asseritamente offensive nei confronti di Domenico Tuccillo, anch'egli deputato al tempo dei fatti. L'on. Nespoli, nella XIV legislatura, ha chiesto alla Camera dei deputati di deliberare per l'insindacabilità del fatto. La Giunta per le autorizzazioni esaminò il caso e concluse per l'insindacabilità. L'Assemblea non si pronunciò. Mantenuta all'ordine del giorno della XV legislatura, la domanda fu esaminata e si deliberò per la sindacabilità; l'Assemblea, tuttavia, ancora una volta non si pronunciò. La domanda di insindacabilità è pertanto stata mantenuta all'ordine del giorno della XVI legislatura. Dato il tempo trascorso e non essendo pervenuti solleciti all'esame da parte del parlamentare interessato, in data 28 luglio 2010 la Giunta ha unanimemente concordato di cancellare l'affare dal proprio ordine del giorno, salvo reinserirvelo ove fosse rivissuto l'interesse dell'on. Nespoli alla deliberazione.

In data 14 giugno 2011, l'odierno sen. Nespoli ha segnalato che il procedimento penale nei suoi confronti ha subito un'accelerazione, essendosi tenute due udienze il 19 aprile e il 5 luglio 2011. In esito a quest'ultima udienza, è stata respinta la sua eccezione di prescrizione del reato. Venendo al merito della questione, le frasi attribuite a Vincenzo Nespoli sono del seguente tenore: « *il Tuccillo ha molti impegni da rispettare, assunti in campagna elettorale, con ambienti particolari che gli hanno consentito la rielezione, costruita quest'ultima sulla falsa guerra all'abusivismo edilizio e all'illegalità. Ha fatto accordi subdoli che denotano una regia malavitosa della gestione del territorio* ». Queste frasi si riferiscono alle scelte urbanistiche nel comune di Afragola

(NA) e quindi – con ogni evidenza – hanno una rilevanza pubblica e politica non revocabile in dubbio. Dev'essere altresì osservato che nel 2002, epoca dei fatti, vigeva la legge elettorale maggioritaria (il c.d. « Mattarellum »). Ciò significava che i deputati erano legati in ogni momento della loro attività parlamentare alla dimensione del collegio elettorale, le vicende del cui territorio si proiettavano costantemente sull'esercizio del mandato. Sicché tutto ciò che a prima vista aveva una natura e un orizzonte comunale o provinciale in definitiva assumeva una valenza di tipo politico-parlamentare. Del resto, è anche discutibile, quale che sia il sistema elettorale, che le esigenze della rappresentanza politica locale debbano restare confinate fuori del perimetro parlamentare. Per tali ragioni, ritengo che le espressioni del sen. Nespoli, allora deputato, fossero e siano certamente pertinenti alle sue funzioni, restando così coperte dall'insindacabilità parlamentare di cui all'articolo 68, primo comma, della Costituzione.

Dev'essere poi osservato che la frase « *denotano una regia malavitosa della gestione del territorio* » non sembra espressamente riferita al Tuccillo, il quale – stando al testo letterale del capo di imputazione – è destinatario solo delle frasi relative alle ragioni della sua rielezione, le quali a loro volta rientrano nel normale diritto di critica politica, largamente riconosciuto dalla giurisprudenza della Corte di cassazione. Da ultimo, osserva come i fatti risalgano al 10 marzo 2002, vale a dire quasi 10 anni fa. Orbene, i 7 anni e mezzo necessari per la prescrizione appaiono francamente e abbondantemente trascorsi. Né vale l'argomento della presumibile sospensione del procedimento, giacché la legge n. 140 del 2003 prevede due percorsi di attivazione della deliberazione di insindacabilità parlamentare. L'uno è previsto dall'articolo 3, comma 4, della predetta legge n. 140 e contempla l'eccezione di insindacabilità del deputato interessato, rigettata la quale il giudice deve trasmettere gli

atti alla Camera competente e sospende il giudizio per soli 90 giorni, ben potendo poi riprendere la conduzione del processo. L'altro è previsto dall'articolo 3, comma 7, della stessa legge n. 140 e contempla la domanda di deliberazione che il parlamentare interessato può rivolgere direttamente al Presidente della Camera competente. In tal caso, non c'è sospensione del procedimento. È chiaro dunque che in entrambi i casi le sospensioni del processo che avrebbero potuto sospendere il decorso dei termini prescrizionali comunque non riescono a colmare i quasi 2 anni e mezzo che sono trascorsi dall'ordinario compimento della prescrizione. Propone comunque che la Giunta deliberi per l'insindacabilità.

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, poiché è stato già dato il preavviso di votazioni nominali in Assemblea, ritiene di rinviare il seguito dell'esame ad un'altra seduta, che convoca sin d'ora per mercoledì prossimo, 26 ottobre, alle ore 9. In tale sede, esauriti i punti non conclusi in data odierna, la Giunta proseguirà l'esame della domanda di autorizzazione all'acquisizione di tabulati telefonici nei confronti del deputato Papa, ascolterà sue comunicazioni sulla lettera dell'on. Berlusconi e, se vi sarà tempo, inizierà l'esame della domanda di autorizzazione all'utilizzo di intercettazioni telefoniche del deputato Francesco Saverio Romano, assegnata alla Giunta proprio stamane.

26 ottobre 2011.

(Seguito dell'esame e conclusione).

Pierluigi CASTAGNETTI, *Presidente*, ricordato che il relatore, onorevole Bianconi, nella seduta del 19 ottobre ha svolto la sua relazione, chiede se vi siano interventi.

Federico PALOMBA (IdV) voterà contro la proposta del relatore Bianconi per evidenti motivi. Richiama anzitutto il precedente del collega Zazzera, il quale era stato querelato per avere accusato di favoreggiamento una persona: si dà il caso che fosse un altro deputato, proprio come in questa circostanza. In quella vicenda, peraltro, l'onorevole Zazzera era mosso da una sincera passione politica e personale, giacché il prodromo di essa era

stato l'omicidio di un consigliere provinciale dell'Italia dei valori, suo amico. Oggi è all'esame l'ipotesi che l'allora deputato Nespoli abbia accusato l'allora deputato Tuccillo di essere un fiancheggiatore della camorra. Nel caso Zazzera si disse che non c'erano atti parlamentari i cui contenuti fossero analoghi al rilievo critico che Felice Zazzera muoveva ad Alfredo Mantovano. Si disse che i criteri di copertura costituzionale di cui all'articolo 68, primo comma, non potevano assistere il collega Zazzera, il quale doveva essere mandato a giudizio in ragione delle sue avventurose ipotesi sullo svolgimento di un certo interrogatorio di tre militanti di Alleanza Nazionale presso la questura di Lecce. Fu così che l'Assemblea deliberò per la sindacabilità del collega Zazzera a beneficio del sottosegretario Mantovano, in totale contrasto con l'indirizzo usuale della Giunta.

Oggi la Giunta si trova innanzi ad una fattispecie assolutamente identica, nella quale il senatore Nespoli, deputato all'epoca dei fatti, accusa Tuccillo di aver stretto un accordo con ambienti della camorra. Nespoli non è mai venuto in audizione in questa legislatura nonostante i plurimi inviti e non ha mai addotto atti parlamentari i cui contenuti possano essere raffrontati al capo di imputazione. Teme quindi che — come sempre accade col Popolo della Libertà — le garanzie valgano solo per loro e non per gli avversari politici e si usino sempre due pesi e due misure. Che poi il reato di diffamazione appaia prescritto è profilo che non riguarda la Giunta: se il giudice ha sbagliato nel computo dei termini, saranno i successivi gradi di giudizio a stabilire. Tralascia ovviamente in questa circostanza le notorie considerazioni sulla consolidata giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, che la maggioranza dolosamente continua a far finta di non conoscere e tralascia altresì la giurisprudenza della Corte del Lussemburgo, la quale, nel caso Patriciello, di cui il Presidente Castagnetti ha dato notizia alla Giunta in una passata seduta, si è allineata perfettamente alla Corte di Strasburgo. Inoltre, non si capisce perché nell'emendamento c.d. « Pini » sulla responsabilità civile dei giudici la giurisprudenza comunitaria è di fondamentale importanza per il gruppo Popolo della libertà, mentre invece in questa sede essa può essere serenamente trascurata. Si riserva quindi di presentare una

relazione di minoranza ove la proposta del relatore Bianconi fosse approvata.

Armando DIONISI (UdCpTP) preannuncia l'astensione del proprio gruppo in ragione sia del tempo trascorso dai fatti, sia della circostanza che la Giunta si è pronunciata in maniera discordante nell'arco delle due precedenti legislature.

Antonino LO PRESTI (FLpTP) si associa al collega Dionisi nel preannunciare l'astensione, non senza sottolineare che i cittadini, a partire dai politici, hanno diritto ad essere tutelati nei confronti di accuse così infamanti. La posizione definitiva dei gruppi che aderiscono al Terzo polo sarà quindi oggetto di una discussione al loro interno.

Maurizio PANIZ (PdL) voterà a favore della proposta del relatore, sottolineando tuttavia che la deliberazione della Giunta sul collega Zazzera fu da questi sollecitata e che l'Italia dei valori in Assemblea si schierò per la sindacabilità solo dopo aver intuito quale sarebbe stato l'orientamento prevalente.

Marilena SAMPERI (PD) ripercorre dettagliatamente le vicende dell'istanza d'insindacabilità in titolo presso la Giunta e presso la Camera dei deputati, dalla XIV legislatura ad oggi. Rimarca in particolare che il comune di Afragola era stato sciolto per infiltrazioni mafiose a seguito del lavoro di una commissione prefettizia di accesso, nella cui relazione tut-

tavia non v'era traccia alcuna di condotte ascrivibili a Domenico Tuccillo. Inoltre, deve rimarcare che il Tuccillo era propriamente il deputato del collegio che ricomprende Afragola, mentre non lo era l'onorevole Nespoli, che invece era stato proclamato in quota proporzionale in una circoscrizione (la Campania 2) la quale non ricomprende la provincia di Napoli. Negato che si tratti di una polemica esclusivamente politica, precisa che ci si trova invece di fronte ad accuse di fatti specifici, per cui Tuccillo ha subito un danno cospicuo alla propria immagine in virtù dell'ampia tiratura locale e della distribuzione gratuita del periodico di cui si tratta. Richiamata la giurisprudenza della Corte europea dei diritti dell'uomo, conferma il voto espresso dal suo gruppo nella precedente legislatura nel senso della sindacabilità.

Luca Rodolfo PAOLINI (LNP) dichiara il proprio voto favorevole sulla proposta del relatore.

Maurizio BIANCONI (PdL), *relatore*, replicando al collega Palomba, precisa che la sua osservazione sulla prescrizione non fonda il giudizio d'insindacabilità, ma vi si aggiunge; alla collega Samperi fa presente che il merito dei fatti processuali non deve interessare la Giunta.

La Giunta, a maggioranza e con quattro astensioni, approva la proposta del relatore, dandogli mandato di predisporre la relazione per l'Assemblea.